



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE –UU.TT.G.	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
ALLE QUESTURE	LORO SEDI

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DELLA FINANZA	ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per le Attività Territoriali dgat.segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it	ROMA

OGGETTO: Allocazione, da parte di Istituti di Vigilanza operanti in ambito territoriale 4 e 5, della Centrale Operativa certificata EN 50518.

^^^^^^^^^^

Seguito:

f. n. 557/PAS/U008359/10089.D (1)Reg. 1 del 03.06.2015

Come si è già accennato in altri atti di indirizzo, questo Dipartimento sta sviluppando uno sforzo di riattualizzazione delle indicazioni di ordine generale formulate nel tempo relativamente alla disciplina delle attività imprenditoriali sottoposte al sistema di controllo apprestato dalla legislazione di pubblica sicurezza.

 (Vig/C.O. Vig.elettron./2017/Circolare per C.O. in sede principale./10089.D(1)REG)



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/014405/10089.D(1)REG
Data: 04/10/2017 Classifica: 10089.D(1)REG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In questo contesto, una particolare attenzione viene dedicata al delicato “segmento” della sicurezza partecipata, nell’ambito del quale gli istituti di vigilanza costituiscono una realtà di particolare rilievo sia dal punto di vista delle dimensioni economiche sia per l’ausilio che essi prestano al sistema di pubblica sicurezza.

L’attività di revisione che si sta sviluppando, anche attraverso interlocuzioni con i competenti Organi consultivi, punta a valorizzare alcuni aspetti-cardine della riforma avviata nel 2008 che, in una logica di crescita del settore, pongono l’accento e favoriscono il costante adeguamento delle tecnologie dei dispositivi di varia natura, impiegati da questa categoria di operatori.

In tale ottica, rivestono naturalmente un particolare rilievo le “centrali operative” degli istituti, cioè quelle strutture che, attraverso sistemi trasmissivi capaci di coprire l’intera area geografica in cui i medesimi istituti sono autorizzati ad agire, consentono di sviluppare l’indispensabile attività di direzione, comunicazione e controllo delle guardie giurate operanti sul “campo”.

I lineamenti-base della disciplina di questo specifico aspetto si rinvergono nell’art. 257, comma 1, lettera c), del R.D. n. 635/1940 dal quale si evince che, a parte la sede legale, l’istituto deve disporre di sedi operative e centrali operative dislocate all’interno dell’ambito geografico autorizzato.

La previsione - confermata anche dal disposto del successivo art. 257-ter, comma 2 - chiarisce, inoltre, che la sede legale, le sedi operative e le centrali operative possono essere dislocate in luoghi non coincidenti tra loro.

In tal modo, la norma rimette all’operatore economico la scelta dell’ubicazione di queste componenti dell’azienda di vigilanza privata, mentre compete alle Autorità di pubblica sicurezza verificare che l’opzione compiuta sia idonea a garantire lo sviluppo delle necessarie comunicazioni con il personale giurato chiamato a dispiegare le prestazioni di vigilanza privata.

Tale valutazione deve essere svolta verificando, tra l’altro, che gli apparati utilizzati siano conformi agli *standard* fissati dal D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, che definisce i requisiti minimi professionali, organizzativi, tecnici e finanziari, richiesti in capo agli operatori economici della vigilanza privata.

Si tratta di un provvedimento che è stato oggetto già di aggiornamenti, introdotti con il D.M. 25 febbraio 2015, n. 56, le cui disposizioni puntano a mettere al passo, con le più recenti evoluzioni tecnologiche, i livelli delle prestazioni che gli istituti di vigilanza devono assicurare alla committenza.

Uno degli aspetti di particolare novità introdotti da questo provvedimento concerne l’adeguamento delle centrali operative degli istituti abilitati su “bacini ultraprovinciali” con popolazione da 3 ai 15 milioni di abitanti ovvero superiore ai 15 milioni di abitanti (rispettivamente, ambito 4 e ambito 5 ex art. 2, comma 2, lett. c), del D.M. n. 269/2010).

La novella ha preso atto dell’avvenuto passaggio dallo standard UNI 11068 all’EN 50518.

A tal riguardo, si fa presente che il D.M. 4 giugno 2014, n. 115, recante la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza, ha previsto all'art.7, comma 2, per gli istituti già certificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (3 settembre 2014), un termine transitorio di trentasei mesi da tale data per adeguare le caratteristiche e i requisiti alle disposizioni recate dalla norma EN 50518.

Tale passaggio implica che gli istituti di vigilanza autorizzati per "l'ambito 4" devono essere dotati di una centrale operativa a norma EN 50518, mentre gli istituti abilitati per il più ampio "ambito 5" devono essere muniti di due centrali operative, di cui almeno una a norma del predetto standard EN 50518 (Allegato A, punto 4.1.2 del D.M. n. 269/2010).

Il dettato normativo scaturito dalle integrazioni apportate dal D.M. n. 56/2015 ha rialimentato il dubbio se la centrale operativa debba essere allocata necessariamente presso la sede legale dell'impresa ovvero se essa possa essere dislocata anche in una delle altre sedi "operative".

La questione scaturisce dal fatto che il citato D.M. n. 269/2010, anche dopo le modifiche apportate nel 2015, non reca specifiche disposizioni sul punto.

A fronte di ciò, i primi indirizzi ermeneutici recati con la circolare indicata a seguito, hanno prospettato l'orientamento favorevole a ritenere che la centrale operativa conforme al nuovo standard EN 50518 dovesse essere obbligatoriamente collocata presso la sede "principale" dell'impresa, intendendosi per tale quella ubicata nella Provincia il cui Prefetto aveva rilasciato la licenza.

In questi mesi, tale posizione ha comunque continuato a formare oggetto di riflessione da parte di questo Dipartimento che ha avviato sul punto approfondimenti con il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, specificamente competente a eseguire i controlli sulle caratteristiche degli apparati trasmissivi impiegati dagli istituti di vigilanza.

Gli esiti dell'attività svolta consentono di giungere alla conclusione che, in assenza di disposizioni di tenore più specifico, l'unica norma cui appare possibile fare riferimento è quella contenuta nell'art. 257, comma 1, lett. c), del R.D. n. 635/1940, citato in esordio.

Tale previsione – come si è detto – sancisce la regola della "non necessaria coincidenza" della sede legale, delle sedi operative, e della sede della centrale operativa, le quali possono essere dislocate in luoghi diversi, purché situati nell'ambito territoriale dove l'istituto è autorizzato ad operare.

La libertà di scelta, consentita dalla norma, può dunque trovare un limite solo nell'ipotesi in cui la dislocazione indicata dall'impresa di vigilanza privata risulti non idonea a garantire il corretto funzionamento degli apparati di comunicazioni, anche in termini di completa copertura dell'area geografica autorizzata.

In tal caso, infatti, l'incapacità della singola centrale operativa di assicurare efficaci collegamenti viene a costituire un *vulnus* per il corretto svolgimento delle prestazioni di vigilanza privata, con immediate ricadute negative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Solo in simili ipotesi può trovare giustificazione l'esercizio del potere di prescrizione ex art. 9 TULPS, che deve comunque essere ispirato al criterio di proporzionalità delle limitazioni imposte al privato, sancito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Da quanto esposto, emerge che la necessità o meno di fare ricorso al ricordato potere di prescrizioni discende da valutazioni di ordine eminentemente tecnico le quali, a mente del punto 4.1.1 dell'Allegato A al ripetuto D.M. n. 269/2010, sono rimesse, in via prioritaria, agli Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale Dicastero, interessato sul punto da questo Dipartimento, ha precisato, nella circolare del 18 settembre scorso, qui acclusa in copia, che la centrale operativa conforme al più elevato *benchmark* tecnologico previsto dalle norme EN 50518 possa essere ubicata anche in sede diversa da quella principale o di sede legale.

Lo stesso Ministero ha, tuttavia, precisato che è comunque necessario che alla sede principale deve essere sempre *“associata una centrale operativa funzionale alle attività e ai servizi svolti presso detta sede principale”*.

Si rappresenta quanto sopra per le valutazioni e le iniziative di codesti Uffici, confidando nella consueta fattiva collaborazione per il loro puntuale adempimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' TERRITORIALI
DIVISIONE I – Vigilanza, controllo, azione ispettiva, programmazione

A TUTTI GLI ISPETTORATI TERRITORIALI

(inviata tramite Sistema documentale Mise)

e, per conoscenza:

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- Ufficio per l'Amministrazione Generale
castrese.derosa@interno.it
monica.cerreto@interno.it

DGPGSR (c.a. dott.ssa Eva SPINA)
dgpgsr.dg@pec.mise.gov.it

DGSCERP (c.a. dott. Antonio LIROSI)
dgscerp.dg@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Istituti di vigilanza privata (IVP) – indicazioni operative sulle attività di verifica dei requisiti minimi di cui all'Allegato E del decreto del Ministro dell'interno n. 269 del 2010 così come modificato dal decreto del Ministro dell'interno n. 56 del 25 febbraio 2015.

(n. 3 allegati)

Si fa riferimento ai lavori della Commissione di coordinamento in materia di vigilanza privata, composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno (Dipartimento per la pubblica sicurezza) e del Mise (DGSCERP, DGPGSR e DGAT), costituita nel corrente anno e riunitasi tre volte (il 28.02.2017, il 15.03.2017 e il 7.9.2017) con finalità di raccordo nell'ambito dei procedimenti amministrativi complessi e delle verifiche tecniche sugli istituti di vigilanza.

La Commissione di coordinamento è frutto dell'azione sinergica condotta dagli Uffici sopra menzionati e si è riunita su diverse tematiche poste all'ordine del giorno, al fine di adottare soluzioni condivise inerenti in prevalenza le criticità dovute alla rapida evoluzione tecnologica dei sistemi di comunicazione impiegati nel settore.

Gli argomenti inseriti all'ordine del giorno sono quelli segnalati dai componenti della Commissione, al termine dei lavori viene redatto un verbale contenente una sintesi delle soluzioni prospettate (cfr. n. 3 verbali allegati), alle quali viene conseguentemente dato seguito nell'ambito di ciascuna delle strutture amministrative interessate per la parte di rispettiva competenza.



In relazione a quanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni tecnico-operative per l'accertamento dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e telefonica di cui al richiamato Allegato E:

- è consentita, in quanto non sussistono controindicazioni tecniche e amministrative, la collocazione della centrale operativa a norma EN 50518 - da parte degli istituti di vigilanza privata che operano in ambito territoriale 4 ovvero 5 - presso una sede secondaria dell'istituto, fermo restando che alla sede principale sia sempre associata una centrale operativa funzionale alle attività e ai servizi svolti presso detta sede principale;

- non è consentito, poiché in contrasto con il dettato normativo, impiegare sistemi di localizzazione cartografica dei veicoli portavalori (classe D) gestiti tramite l'utilizzo di portale *web* in modalità *client* fornito da operatori Tlc esterni;

- i sistemi di comunicazione in tecnologia VOIP, sia telefonici che dati, convogliati in un'unica linea digitale non possono essere utilizzati in sostituzione della linea telefonica tradizionale. Nel caso i gestori di telefonia non garantiscano l'attivazione di una linea telefonica tradizionale, l'istituto di vigilanza dovrà necessariamente dotarsi di una linea telefonica digitale di riserva;

- i punti operativi distaccati per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in aree di operatività distanti oltre 100 km in linea d'aria dalla centrale operativa, qualora utilizzati per installare il "master" di gestione della rete radio locale collegato via rete pubblica alla postazione radio base della centrale operativa stessa, fermo restando che nella scheda tecnica dell'autorizzazione generale relativa al diritto d'uso della frequenza deve essere riportato esclusivamente come postazione ripetitrice, non comportano per tale circostanza un obbligo per l'IVP di dotarli di un centro di comunicazioni; identica determinazione deve essere adottata anche nel caso venga utilizzato un impianto radioelettrico "comunemente definito link" (postazione ripetitrice) tra le rete pubblica ed il "master" di gestione della rete radio locale;

- è consentito condividere tra due o più IVP le stesse stazioni ripetitrici, ma non le centrali operative, in tecnica digitale;

- non è consentito il collegamento tra ripetitori/stazioni base mediante l'utilizzo di frequenze di libero uso non soggette a protezione;

- nell'ambito dell'analisi, da parte degli Ispettorati, della copertura amministrativa della rete radio, ai fini del rilascio del parere tecnico preliminare, la DGPGSR fornirà l'informazione relativa ai Km di copertura dei singoli ripetitori, inserendo tali dati nella scheda tecnica oppure abilitando i funzionari responsabili del procedimento ad accedere, in sola lettura, sul relativo sistema informatico;

- inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica dgscerp.frqusoprivato@pec.mise.gov.it della DGSCERP tutte le comunicazioni, in ingresso e in uscita con gli IVP e le Prefetture, che contengano aspetti di rilievo in merito al procedimento autorizzativo (ad es: comunicazione di revoca/rinuncia della licenza prefettizia, richiesta/invio di documentazione integrativa, etc.) riportando, se noto, il riferimento della pratica di autorizzazione generale.

Si prega di assicurare l'applicazione delle sopraesposte linee di indirizzo, evidenziando che la scrivente Direzione resta a disposizione per ogni chiarimento nonché per la risoluzione di eventuali problematiche attuative.

IL DIRETTORE GENERALE

Pietro Celi

Pietro Celi Firmato digitalmente da Pietro Celi
Data: 2017.09.18 11:46:35 +02'00'